



# COMUNE DI TIANA

## PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. <b>24</b> del <b>30/07/2021</b>	<b>Oggetto:</b> NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2024 - CONFERMA DOTT. SSA FALCHI STEFANIA
--	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **seconda convocazione** e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Zedda Pietro	Si	
Consigliere	Noli Francesco	Si	
Consigliere	Curreli Franco		Si
Consigliere	Zucca Francesco	Si	
Consigliere	Cau Laura	Si	
Consigliere	Marcello Daniela	Si	
Consigliere	Marcello Salvatore		Si
Consigliere	Vacca Melissa		Si
Consigliere	Piras Maria Cristina		Si
Consigliere	Zedda Katia		Si
Consigliere	Noli Jessika		Si

Consiglieri presenti: **5**

Consiglieri assenti: **6**

Assume la presidenza **Zedda Pietro** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Sassu Roberto**.

La seduta è **Pubblica**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.08.2018, è stata nominata in qualità di revisore unico dei conti di questo ente la Dott.ssa Falchi Stefania, nata a Tortolì, il 01.09.1960, iscritta nel registro dei Revisori contabili al n°22295 ed all'albo dei dottori commercialisti di Cagliari al n. 211/A per il triennio 2018/2021 con decorrenza dal 20.08.2018, ai sensi dell'art. 235, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che in data 19.08.2021 viene a scadere l'incarico dell'organo di revisione del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, ai sensi del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e che pertanto si rende necessario provvedere al rinnovo della nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2021/2024;

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, commi 1 e 2, i quali stabiliscono che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 3, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

Visti:

- l'art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, il quale ha introdotto una nuova disciplina per la scelta dei revisori dei conti, prevedendo, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinati requisiti, secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11 - bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011);
- il decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

Atteso che, il comma 29 dell'articolo 16 del citato D.L. n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

Vista la L.R. del 04.02.2016 n. 2, relativa al "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" che, all'art. 36, detta norme in materia di Organo di revisione legale dei conti degli enti locali, disciplinando ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna;

Richiamata la nota RAS prot. N. 6286 del 24.02.2020 dell'assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, avente oggetto "Legge Regionale n. 2/2016 art. 36. Procedimento di nomina del Revisore Legale dei conti,

applicazione istituto del rinnovo – Chiarimenti”;

Rilevato che, in virtù di quanto previsto dalla predetta norma:

- i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica;
- l'Assessore Regionale degli EE.LL., Finanze e Urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010;
- con deliberazione della G.R. sono individuati i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualifica professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarle;
- l'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi, indicata dall'organo assembleare;
- l'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare.

Vista la deliberazione della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016, recante i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, mediante la quale si è stabilito:

- l'istituzione dell'elenco e l'articolazione in due fasce a seconda che i Comuni abbiano una popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti;
- i requisiti per l'inserimento nell'albo;
- le modalità di nomina, prevedendo che l'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per la nomina del revisore unico e per l'effettuazione dell'estrazione pubblica è il consiglio comunale;

Richiamato pertanto, il comma 10 del succitato articolo 36 della L.R. 2/2016, ai sensi del quale:

*“L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo”;*

Visto l'art. 2 della L.R. del 17.01.2018 n. 3, con il quale è stato modificato l'art. 36, comma 2, della L.R. del 04.02.2016 n. 2;

Dato atto che occorre procedere alla nomina del revisore per il triennio 2021-2024;

Ritenuto opportuno avvalersi dell'istituto del rinnovo, secondo le disposizioni di cui al citato art. 36 comma 10 della L.R. n. 2/2016, e pertanto procedere al rinnovo dell'incarico alla Dott.ssa Falchi Stefania;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005, relativo al compenso spettante ai revisori dei conti, come da ultimo aggiornato dal decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018, con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili riportati nel prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella “A” allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato	Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se	Massimo 10% di col. 2

		la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	
1	2	3	4	5
<b>Comuni</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	
con meno di 500 abitanti	2.480	1.440	980	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per
da 500 a 999 abitanti	3.180	1.110	520	cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150	930	350	
da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030	790	250	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100	770	200	
da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150	710	150	
da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890	710	120	

Preso atto che il Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 ha stabilito:

- il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati (tabella A del Decreto interministeriale);
- una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica (tabella B del Decreto interministeriale);
- una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica (tabella C del Decreto interministeriale);
- le maggiorazioni sono cumulabili tra loro;
- che l'adeguamento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi fissati non ha effetto retroattivo;
- i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria sono da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l'adeguamento del compenso dei componenti dell'organo di revisione economico finanziaria ai nuovi parametri stabiliti dal Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018, con decorrenza dal 01.08.2019;

Verificato che il Comune di Tiana, alla data del 31.12.2020 conta una popolazione inferiore a n. 500 abitanti, pertanto la fascia demografica da prendere in considerazione è quella con meno di n.500 abitanti, a cui corrisponde un compenso annuo base di € 2.480,00;

Accertato che l'art. 241, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, testualmente recita: "Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239";

Considerato che è necessario, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2018, definire anche le modalità di calcolo dei rimborsi delle spese di viaggio. Si prevede il rimborso in misura di 1/5 del prezzo della benzina;

Sulla scorta dei presupposti normativi precedenti la proposta, sulla somma da corrispondere al revisore dei conti per il successivo triennio tenuto conto dei massimali di cui al Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2018 e salvo modifiche demografiche nell'arco del triennio rilevate ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 267/2000 è la seguente:

- compenso annuo pari ad Euro 2.480,00 previsto per la classe demografica di cui alla lett. A della tabella A) del Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2018;

Evidenziato che:

- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del D.Lgs 267/2000;
- in base all'art. 238 del D.Lgs 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
- non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5000 e i 99.999;
- non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti;

Considerato che il dott.ssa Falchi Stefania, ha comunicato con nota prot. n. 2202 del 14.07.2021, di accettare il rinnovo dell'incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Tiana, trasmettendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine alla assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità ai sensi dell'art. 236 del D. Lgs. 267/2000, nonché al rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi di cui all'art. 238 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49. D. Lgs. 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

1. Di confermare Revisore dei conti del Comune di Tiana per il triennio 2021/2024 il Dott.ssa Falchi Stefania, nata a Tortolì, il 01.09.1960, iscritta nel registro regionale dei Revisori contabili al n. 22295 ed all'albo dei dottori commercialisti di Cagliari al n. 211;
2. Di nominare pertanto il Dott.ssa Falchi Stefania Revisore Unico dei Conti del Comune di Tiana per il triennio 2021/2024 ai sensi del comma 10, del succitato art. 36 della L.R. 2/2016.
3. Di determinare e attribuire ai sensi del Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2018 il compenso annuo lordo spettante al revisore dei conti per il successivo triennio nell'importo appresso indicato:
  - art. 1, comma 1°, Tabella A, sulla base della fascia demografica dell'Ente, la misura del compenso è pari a € 2.480,00 - da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge - ai sensi del D.M. 20 maggio 2005;
  - art. 1, comma 1°, lett. a) e b) eventuale maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica;
  - art. 3 del D.M. 20.05.2005, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute - se il revisore dei conti ha la residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'ente - per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, calcolate sulla base di 1/5 del costo della benzina verde, se dovuto, fermo restando il rispetto dei vincoli di legge;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario l'adozione di ogni atto conseguente e necessario a dare attuazione al presente deliberato;
5. Di provvedere, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del TUEL, a comunicare il nominativo del soggetto cui è stato affidato l'incarico di revisore contabile al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;
6. Di pubblicare la presente deliberazione sull'albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Tiana, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Consulenti e collaboratori" ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013.

Con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Il Sindaco</b> Zedda Pietro	<b>Il Segretario Comunale</b> Sassu Roberto
-----------------------------------	--

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Il Responsabile del Servizio**  
Tidu Julia

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Rag. Tidu Julia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30/07/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 02/08/2021

**Segretario Comunale**  
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **02/08/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 02/08/2021

**Segretario Comunale**  
Sassu Roberto

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tiana, il \_\_\_\_\_

**Segretario Comunale**  
Sassu Roberto